



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
tel. 0171445372

2013/08.02/5
Rif. pratica 08.02/222

Parere SUAP per **RIESAME con valenza di rinnovo** - Autorizzazione Integrata Ambientale installazione sita in **Scarnafigi, Via Revalanca** - Ditta **Soc. Agr. LA PINETA s.s.** con sede legale in Villafranca Piemonte (TO) - **Attività IPPC: 6.6.b) - Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini (di oltre 30 kg)** - L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta "direttiva IPPC", e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- con Provvedimento Autorizzativo Unico del SUAP di Scarnafigi, n. 141 del 25/02/2014, è stata rilasciata alla Ditta ALEMANNIO GIOVANNI con sede legale in Faule, Via Casana, 1 - P.IVA 02498040043 - l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto sito in **Scarnafigi, Via Revalanca** - Attività IPPC: **6.6. - Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)**", valida sino al 31/12/2023;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;

- con nota protocollo n. 12721 del 16/02/2018, è stato preso atto della variazione di titolarità dell’AIA a favore della ditta Soc. Agr. LA PINETA s.s., con sede legale in Villafranca Piemonte (TO), Via Cavour, 9 - P. IVA 04555090010;
- con nota prot. n. 25 del 04/01/2019, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Scarnafigi ha inoltrato l’istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta **Soc. Agr. LA PINETA s.s.**, con sede legale in Villafranca Piemonte (TO), Via Cavour, 9 – P.IVA 04555090010 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell’art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell’attività IPPC: **6.6.b) Impianti per l’allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini (di oltre 30 kg)**, per l’allevamento sito in **Scarnafigi, Via Revalanca**;
- dalla documentazione allegata risulta che la Ditta Soc. Agr. LA PINETA s.s ha effettuato, in data 18/12/2018, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al riesame con valenza di rinnovo dell’AIA, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l’Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all’art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 24699 del 09/04/2019, è stata convocata, per il giorno 23/05/2019, la Conferenza di Servizi di cui all’art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Scarnafigi, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell’A.S.L. CN1, il Responsabile dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- con nota prot. n. 33416 del 21/05/2019, la suddetta Conferenza di Servizi è stata rimandata al 24/05/2019;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) l’ASL CN 1 ha trasmesso il parere favorevole di cui al prot. n. 51353 del 29/04/2019;
 - 2) il Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo ha trasmesso parere, di cui al prot. n. 45773 del 23/05/2019;
 - 3) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;
 - 4) i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;

- in data 10/06/2019, con nota provinciale prot. n. 37938, è stata inviata alla Ditta, in conformità a quanto emerso in sede di Conferenza, una richiesta di integrazioni necessarie ai fini del rilascio del parere di competenza;
- in data 28/08/2019, il Gestore ha richiesto una proroga di 60 giorni ai termini precedentemente concessi per la trasmissione delle integrazioni al fine di reperire la necessaria documentazione; in proposito, con nota prot. n. 56133 del 05/09/2019, la proroga richiesta è stata concessa;
- in data 07/11/2019, sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta;
- con nota prot. n. 76497 del 06/12/2019, sono state trasmesse le integrazioni pervenute ed è stata convocata, per il giorno 06/02/2020, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Scarnafigi, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la Ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) il Comune di Scarnafigi ha trasmesso parere di cui al prot. n. 44 del 09/01/2020;
 - 2) il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ha trasmesso parere n. 8659 del 31/01/2020;
 - 3) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie, chiedendo ulteriori integrazioni alla Ditta istante;
 - 4) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;
- con nota prot. n. 9177 del 11/02/2020, la Provincia ha chiesto alla Ditta istante, in conformità a quanto concordato in sede di Conferenza di Servizi, le integrazioni necessarie al proseguo dell'iter autorizzativo;
- in data 06/03/2020 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta che, con nota prot. n. 61394 del 28/10/2020, sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento;

evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT *Conclusions*;

tenuto conto di quanto emerso in sede di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio regionale della disciplina IPPC, con particolare riferimento alle riunioni del 07/05/2018 e 22/01/2019, presso la competente Direzione della Regione Piemonte;

rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT *Conclusions*;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

considerato che, con nota prot. n. 10255 del 17/02/2021, è stato notificato alla Ditta Soc. Agr. LA PINETA s.s. il provvedimento di aggiornamento dell'AIA vigente, riportante prime disposizioni di attuazione - entro il 21/02/2021 - delle BAT *Conclusions* individuate nell'ambito del procedimento di riesame, nelle more della definizione di apposito provvedimento recante la dettagliata modifica delle prescrizioni autorizzative;

ritenuto necessario, in proposito, sostituire con il presente atto il suddetto provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021, nonché il menzionato Provvedimento n. 141 del 25/02/2014 (costituente rinnovo dell'AIA);

preso atto che, con nota prot. n. 1110 del 09/03/2023, il SUAP del Comune di Scarnafigi ha inoltrato le integrazioni volontarie fornite dalla Ditta, riguardanti informazioni sull'impianto fotovoltaico installato;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione

- agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
 - il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e s.m.i.;
 - la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
 - il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
 - la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
 - il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
 - la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
 - il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
 - la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
 - il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
 - la L.R. 29/10/2015, N. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il presente atto, nonché l'AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **documentazione del trasporto**;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente - qualora dovuto - all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;

- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;
- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordicies* del D.Lgs. 152/06;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6-*bis* della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al RIESAME, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta , con sede legale in Via Cavour, 9 VILLAFRANCA PIEMONTE (TO) – P.IVA 04555090010 – per l'esercizio dell'impianto sito in Via Revalanca, SCARNAFIGI (CN) - Attività IPPC: **6.6.b) - Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini (di oltre 30 kg)**;

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;**
- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2;**

EVIDENZIA CHE

- **il presente atto sostituisce il provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021**, nonché il Provvedimento n. 141 del 25/02/2014 (costituente rinnovo dell'AIA);
- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
 - in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Autorizzazione Integrata Ambientale RIESAME con valenza di rinnovo

Soc. Agr. LA PINETA s.s.
Via Revalanca - Scarnafigi (CN)

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE	2
CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	2
Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute	2
<i>Strutture dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Consistenza dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di stabulazione</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di alimentazione</i>	<i>3</i>
<i>Spoglie di animali</i>	<i>3</i>
Valutazione aspetti ambientali	4
<i>Produzione e gestione effluenti zootecnici.....</i>	<i>4</i>
<i>Produzione ed uso dell'energia</i>	<i>6</i>
<i>Emissioni in atmosfera</i>	<i>7</i>
<i>Uso dell'acqua e consumi idrici</i>	<i>7</i>
<i>Scarichi acque reflue.....</i>	<i>8</i>
<i>Emissioni sonore</i>	<i>9</i>
<i>Gestione rifiuti</i>	<i>9</i>
<i>Protezione del suolo e delle acque sotterranee</i>	<i>9</i>
APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT	10
Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT <i>Conclusions</i>.....	10
Interventi di adeguamento	16
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	17
Ciclo produttivo	17
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>17</i>
Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici	19
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>19</i>
Emissioni Sonore.....	20
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>20</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione.....</i>	<i>20</i>
Energia	20
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>20</i>
Emissioni in atmosfera.....	20
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>20</i>
<i>Quadro emissivo</i>	<i>22</i>
Uso dell'acqua e scarichi acque reflue	23
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>23</i>
<i>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.....</i>	<i>23</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione.....</i>	<i>25</i>

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è ubicato nel Comune di Scarnafigi, in Via Revalanca, ed è localizzato in area agricola. Le strutture ricadono sul Foglio 7, mappale n. 106 del Comune di Scarnafigi.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, secondo le disposizioni della D.G.R. 30 Dicembre 2019, n. 24-903, il Comune di Scarnafigi è inserito nella zona di pianura, interessata dalle disposizioni straordinarie di cui alla DGR 9-2916 del 26 febbraio 2021.

Il Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA) di Scarnafigi inserisce l'area del complesso IPPC in classe III – “Aree di tipo misto”, così come tutta l'area circostante.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Scarnafigi (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/09/2004) e sue successive varianti.

CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE

Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato, come impianto “nuovo” ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 141 del 25/02/2014, rilasciata alla Ditta ALEMANNI Giovanni, con validità sino al 31/12/2023, per l'esercizio dell'attività IPPC cod. 6.6: “Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)”.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la titolarità è stata volturata a favore della Società Agricola La Pineta s.s. - P. IVA 04555090010 - con sede legale in Villafranca Piemonte (TO), Via Cavour, 9.

Presso l'impianto viene condotta l'attività di **allevamento suini da ingrasso**.

L'allevamento è gestito all'interno di un unico, applicando la tecnica del “*tutto pieno - tutto vuoto*” per singolo settore.

La Ditta effettua un solo ciclo di ingrasso all'anno, costituito da 345 giorni di allevamento e 20 giorni di vuoto sanitario.

Il ciclo di allevamento ha inizio con l'arrivo di suinetti del peso di circa 30 kg, i capi vengono scaricati per mezzo di rampe carrellate, e sono sottoposti a controlli, ispezioni e visita veterinaria. A seguito di tali controlli vengono creati gruppi omogenei, in funzione del peso che vengono avviati verso i box di destinazione definitiva. Nel corso dei primi giorni gli operatori, affiancati da un veterinario, monitorano lo stato di salute dei suinetti al fine di stabilire un regime alimentare ottimale e un'eventuale profilassi terapeutica, qualora si rendesse necessaria. Una volta raggiunto il peso ideale, ossia 160 kg per la produzione di prosciutti e 120 kg per la produzione di carne, i suini di un intero reparto vengono caricati sui mezzi di trasporto e si procede con le operazioni di pulizia effettuate con idropulitrici ad alta pressione e disinfettanti specifici. Si osserva un periodo di vuoto sanitario pari a 20 giorni.

Strutture dell'allevamento

L'allevamento è costituito da:

- n. 1 ricovero per l'allevamento di superficie pari a circa 2.924 m², suddiviso in 7 settori da 18 box ciascuno;
- n. 1 tettoia aperta adibita a ricovero mezzi agricoli;
- n. 2 vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici;
- n. 1 cella frigorifera interrata;
- n. 1 locale per uso uffici (comprensivo anche di disimpegno e servizio igienico) più area "cucina" per la preparazione delle razioni alimentari;
- n. 4 silos in vetroresina per lo stoccaggio dei mangimi (i quali variano per qualità in funzione della fase di accrescimento dei suini).

Consistenza dell'allevamento

Le strutture dell'allevamento presentano una potenzialità pari a **2.268 posti suini**, al lordo dei posti infermeria.

Nella tabella seguente sono indicate le categorie di suini presenti nel ricovero di allevamento:

Categorie	n. posti potenziali
Suini ingrasso	2.142
Posti infermeria	126
Totale	2.268

Tecniche di stabulazione

Il sistema di stabulazione consiste in pavimentazione totalmente fessurata dotata di fossa e *Vacuum System*.

Ricoveri	Categoria	Stabulazione	BAT c
1	Suini all'ingrasso (30-160 kg)	Pavimentazione totalmente fessurata con sistema <i>Vacuum</i>	30.a.1

Tecniche di alimentazione

Le tecniche di alimentazione adottate prevedono la somministrazione di mangime bagnato (broda). Le componenti dei mangimi sono acquistate all'esterno e vengono stoccate nei silos verticali in vetroresina, mediante l'utilizzo della coclea di scarico in dotazione al mezzo.

I singoli ingredienti vengono miscelati al momento dell'utilizzo a mezzo di sistema automatico all'interno di apposito locale denominato "cucina" e successivamente veicolati agli animali mediante la sospensione in acqua.

L'alimentazione degli animali avviene tre volte al giorno, con l'impiego di un sistema computerizzato, in base ad una specifica curva di accrescimento, sistema che varia la quantità e tipologia di alimentazione in base alla fase di accrescimento in cui si trovano gli animali.

La razione è dotata di amminoacidi essenziali (lisina e metionina).

Spoglie di animali

La mortalità media stimata è pari a circa il 5,6%. Gli addetti dell'azienda effettuano giornalmente due ricognizioni per l'allontanamento degli animali deceduti.

Le carcasse sono definite "Materiale di scarto a rischio e ad alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio avviene all'interno di apposita cella frigorifera periodicamente svuotata da ditta specializzata.

Nel caso in cui si verificano situazioni di morie eccezionali, a causa di malattie epidemiologiche, sarà cura del gestore allontanare dal sito le carcasse il più velocemente possibile, mediante ditta di smaltimento autorizzata.

Valutazione aspetti ambientali

Produzione e gestione effluenti zootecnici

I suini allevabili, per la consistenza potenziale autorizzata, produrranno la seguente quantità di effluenti zootecnici (valori ottenuti sulla base dei coefficienti e metodi di calcolo del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. – aggiornamento in vigore dal 01/01/2020):

Descrizione	Quantità
n. posti potenziali	2.268
Liquami zootecnici potenziali (al lordo del vuoto sanitario e posti in infermeria)	7.138,8 m ³ /anno
Azoto al campo (al lordo del vuoto sanitario e posti in infermeria)	22.453 kg/anno

Tecniche di stoccaggio

Presso l'installazione sono presenti 2 vasche circolari fuori terra per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici prodotti dai suini.

Nella tabella che segue sono indicate le caratteristiche delle vasche di stoccaggio a disposizione della ditta:

Descrizione	Capacità (mc)	Copertura
Vasca 1	1.912,8	Crosta naturale
Vasca 2	1.912,8	
TOTALE	3.825,6	

La volumetria complessiva delle strutture di stoccaggio, pari a 3.825,6 m³, è sufficiente a garantire il contenimento dei reflui non palabili per almeno 180 giorni.

Relativamente alle n. 2 vasche di stoccaggio circolari fuori terra, il Gestore ha riferito la presenza di crosta naturale. Si ritiene di poter accettare, con prescrizioni, la soluzione proposta dal Gestore circa il mantenimento di una copertura con crosta, anche alla luce del fatto che l'installazione, per le fasi di stabulazione e distribuzione in campo degli effluenti zootecnici, applica le soluzioni con migliore efficienza di contenimento delle emissioni:

- le strutture di stabulazione sono tutte dotate di *Vacuum System*;
- la fase di distribuzione è prevista con tecnica ad iniezione profonda, seguita da interrimento immediato mediante *ripper*.

Al fine di assicurare stabilità ed efficienza alle coperture, il Gestore ha precisato di impegnarsi ad attuare le seguenti operazioni:

- immettere il liquame suino a basse portate, gestendo lo svuotamento dei *Vacuum System*;
- mantenere in efficienza il sistema di riempimento delle vasche, con il livello delle tubazioni costantemente al di sotto del pelo libero superficiale, in modo da non determinare rotture;
- limitare le operazioni di rimescolamento alle sole fasi di svuotamento delle vasche ai fini dell'utilizzo agronomico (limitati ai soli mesi primaverili ed autunnali);
- provvedere al costante monitoraggio e controllo dello stato di efficienza della copertura e, qualora si verificassero delle anomalie, ripristinarle immediatamente mediante l'apporto di materiale aggregante (quale ad esempio materiali leggeri alla rinfusa LECA o paglia) a norma della BAT 16.b.3.

L'accesso alle vasche per le operazioni di monitoraggio dell'integrità della copertura è possibile mediante l'utilizzo di scale mobili a norma di legge.

La Ditta intende rompere la crosta una volta all'anno in occasione di una delle due finestre principali di spandimento (primavera ed estate). I tempi di ricostruzione della crosta sono di circa 20 giorni, di cui 10-15 giorni necessari per le operazioni di svuotamento e spandimento e 5-10 giorni per la ricostruzione della crosta stessa.

In considerazione di una corretta gestione degli stoccaggi, si ritiene comunque necessario prescrivere:

- l'obbligo di una crosta estesa all'intera superficie del liquame, nonché non disturbata dalle operazioni di carico e prelievo dei liquami;
- la possibilità di verificare lo stato della copertura in condizioni di sicurezza;
- un monitoraggio semestrale delle condizioni della crosta;
- di comunicare al Dipartimento Territoriale ARPA di Cuneo, con un anticipo di almeno 15 giorni, la settimana individuata per la rottura della crosta;
- che qualora, in esito a controllo *in situ*, non venga riscontrata una crosta allineata alle BAT, diventerà obbligatorio adottare, entro breve tempo, una diversa tecnica di copertura conforme alle BAT.

Tecniche di spandimento

I **liquami** prodotti nell'allevamento, dopo la fase di stoccaggio e maturazione, sono **interamente avviati all'utilizzazione agronomica**, per la totalità su terreni in asservimento.

La Ditta non dispone di mezzi per la distribuzione del liquame, pertanto tutte le operazioni di spandimento sono affidate a contoterzista.

Le operazioni di utilizzazione agronomica sono effettuate a mezzo di **carrotte dotato di interratori a ripper** che permettono l'interramento immediato del liquame (BAT 21.d).

Il Gestore, tuttavia, si avvale della possibilità di ricorrere anche ad altre tecniche di distribuzione del liquame ed in particolare la tecnica BAT 21.b (spandimento a bande rasoterra), qualora rilevasse difficoltà nell'utilizzo del *ripper*, ovvero ricorresse ad altri operatori.

In considerazione della limitata efficienza di contenimento delle emissioni nella fase di stoccaggio, si ritiene di prescrivere, in caso di spandimento a bande rasoterra (BAT 21.b), l'immediato interrimento dei reflui.

Alla luce del ricorso, per la fase di spandimento dei liquami, all'utilizzo esclusivo di superfici agrarie in asservimento, nel corso del procedimento istruttorio è stato chiesto alla Ditta di valutare l'adozione di sistemi di tracciamento delle distribuzioni e degli interrimenti dei liquami, mediante opportuni sistemi GPS, da descrivere ed individuare in funzione delle specifiche caratteristiche dei sistemi di distribuzione in dotazione aziendale.

In proposito, il Gestore ha ravvisato problematiche applicative e non ha ritenuto di provvedere all'installazione di un dispositivo GPS, proponendo, in alternativa, il ricorso ad opportune registrazioni.

Pertanto, al fine di consentire la controllabilità della fase di spandimento in mancanza di un dispositivo di tracciamento basato su tecnologia GPS:

- anche alla luce delle modifiche al D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, entrate in vigore il 1° gennaio 2020 (con introduzione, tra l'altro, dell'obbligo di registrazione delle fertilizzazioni a cadenza più ravvicinata rispetto a quanto precedentemente stabilito), nonché in relazione a quanto riportato nel parere del Dipartimento Territoriale dell'ARPA di Cuneo, prot. n. 8659 del 31/01/2020, si ritiene di prescrivere la compilazione e conservazione in allevamento, a disposizione degli organi di controllo, di una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni** riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate, **sia per i terreni condotti che per quelli in asservimento**. Tale scheda dovrà essere compilata giorno per giorno senza ritardo, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti l'eventuale ispezione;
- in relazione al fatto che le operazioni di utilizzo agronomico dei liquami sono previste su terreni in conduzione diretta aziendale ovvero in asservimento, nonché a cura di contoterzisti, si ritiene di prescrivere l'**invio, a cadenza annuale, di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente**, sia per i terreni in conduzione diretta che per quelli in asservimento, corredata di report fotografico con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione).

Il Gestore è tenuto ad effettuare, annualmente, la comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., dalla quale si possono rilevare, tra l'altro:

- il numero dei capi allevati;
- la quantità di effluenti zootecnici prodotti annualmente e il relativo contenuto di azoto;
- l'elenco dei terreni a disposizione dell'Azienda per lo svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica;

In data 26/01/2023, il Gestore ha convalidato una Comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., dalla quale risulta che l'Azienda dispone di terreni in misura sufficiente a ricevere la totalità dell'azoto zootecnico prodotto nell'installazione.

Produzione ed uso dell'energia

L'energia elettrica viene prelevata dalla rete nazionale ed è utilizzata principalmente per l'illuminazione dei locali di stabulazione, per l'approvvigionamento dai silos, per il funzionamento della pompa del pozzo aziendale, per la preparazione e distribuzione delle razioni, per far funzionare i sistemi di apertura automatica delle finestre e quelli di pompaggio per la gestione dei reflui.

Presso l'installazione è stato installato un **impianto fotovoltaico** con potenza nominale di 40 kWp. L'impianto installato è di tipologia "in autoconsumo", ossia l'energia prodotta viene istantaneamente autoconsumata dalle utenze dell'allevamento e l'eccedenza immessa in rete. Nel 2022 l'energia totale prodotta è stata pari a 15.711 kWh, dei quali circa il 60% sono stati consumati, mentre il restante 40% è stato immesso in rete.

Nello stabilimento è presente un sistema di riscaldamento a soffione mobile, di potenza termica pari a 80 kW e portata d'aria pari a 3.500 m³/h, alimentato a gasolio. Tale impianto non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il gasolio viene stoccato in un serbatoio da 1.000 litri, fuori terra, dotato di bacino di contenimento e collocato al di sotto della tettoia aziendale esistente.

La Ditta stima un consumo annuo di circa 1.000 litri di gasolio per il riscaldamento delle porcilaie e per alimentare un mezzo aziendale utilizzato all'interno del sito per la movimentazione dei capi morti verso la cella di contenimento e per il funzionamento dell'agitatore necessario alla miscelazione del liquame prima dell'utilizzo agronomico.

Presso l'allevamento non risultano presenti gruppi elettrogeni.

I consumi energetici comunicati negli ultimi anni sono riportati nella seguente tabella:

Anno	Consumo gasolio per riscaldamento [litri/anno]	Consumo di energia elettrica [MWh/anno]	Energia elettrica autoprodotta [MWh/anno]	Consumo specifico di energia termica [Wh/giorno*capo]	Consumo specifico di energia elettrica [Wh/giorno*capo]
2021	0	38,318	9,067	0	c.a. 49
2020	0	20,456	-	0	c.a. 25
2019	0	16,573	-	0	c.a. 21

I consumi specifici di energia elettrica risultano in linea con i rispettivi valori riportati nelle MTD italiane.

Emissioni in atmosfera

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono l'ammoniaca, il metano e le polveri, emessi dalla fase di stabulazione, stoccaggio e spandimento del liquame.

La ventilazione del ricovero aziendale è di tipo naturale, con finestre e cupolini.

La Ditta ha presentato le stime delle emissioni di inquinanti dall'allevamento considerando una consistenza complessiva pari a 2.268 capi ed ha utilizzato i fattori di emissione riportati nel BREF. I valori ottenuti sono i seguenti:

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	5,1	0,9	4,6	10,6
CH ₄	5,3	9,3	0,02	14,6
polveri	1,0	-	-	1,0

Sulla base dei sopraccitati dati, la Ditta stima una riduzione del 29% delle emissioni di ammoniaca rispetto alla situazione di riferimento.

Uso dell'acqua e consumi idrici

L'acqua utilizzata nell'impianto IPPC è fornita da un pozzo aziendale autorizzato con concessione di derivazione n. CN01632, rilasciata dal competente Settore Provinciale con determina di subingresso del 11/04/2018.

L'acqua del pozzo viene utilizzata, in prevalenza, per la produzione della razione alimentare, per l'abbeveraggio degli animali e per le operazioni di pulizia dei settori a fine ciclo, oltre che per le necessità igienico-sanitarie dell'allevamento.

L'opera di captazione risulta dotata di sistema di contabilizzazione collocato all'interno di un pozzetto che racchiude l'opera medesima, censito al Foglio 7, mappale 106 del comune di Scarnafigi.

I dati di monitoraggio degli ultimi anni riportano i seguenti consumi idrici:

Anno	Consumi totali (mc/anno)	Consumi specifici (l/capo/giorno)
2021	5.512	7,0
2020	5.861	7,5
2019	9.267	11

Negli ultimi due anni, i consumi specifici dichiarati dal Gestore, si sono allineati ai *range* individuati dalle BREF 2017.

Scarichi acque reflue

Nell'ambito dell'installazione sono presenti locali ad uso servizi igienici per il personale aziendale. Le acque utilizzate per gli usi idrosanitari sono trattate come segue:

- le acque nere in apposita fossa Imhoff;
- le acque grigie in apposita fossa di decantazione (fossa "settica").

Presso l'installazione è pertanto presente uno **scarico di acque reflue domestiche** con recapito negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzo perdente.

In relazione alle **acque meteoriche di dilavamento**, la Ditta ha presentato a suo tempo il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R, e s.m.i., completo di planimetrie e Relazione Tecnica approvato in sede di rilascio della prima Autorizzazione Integrata Ambientale.

Nello specifico il Gestore aveva, tra l'altro, rilevato quanto segue:

- tutte le acque meteoriche risultano NON contaminate, dal momento che sulle aree impermeabilizzate non si svolgono attività di alcun tipo, quindi non si manifesta alcun rischio di trascinarsi di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;
- anche le acque meteoriche derivanti dal manto di copertura della struttura risultano totalmente prive di sostanze contaminanti;
- non sono presenti presso l'impianto opere di stoccaggio o di trattamento per le acque di prima pioggia e non sono presenti punti di immissione delle acque meteoriche in corpi idrici recettori (le acque piovane ricadenti sull'impianto IPPC si disperdono al suolo, nelle aree non impermeabilizzate);
- le aree esterne non sono sottoposte a lavaggi;
- in caso di sversamenti accidentali l'azienda interverrà sulle superfici tamponando ed assorbendo i materiali inquinanti tramite l'utilizzo di idonei materiali inerti assorbenti, in relazione alla tipologia di materiali sversati.

Relativamente alla presenza di stoccaggi di gasolio, nel 2018, è stato installato un serbatoio di capacità pari a 1.000 litri, collocato al di sotto della tettoia aziendale, e dotato di bacino di contenimento.

Le operazioni di prevenzione e di gestione sono raccolte nel disciplinare aziendale, facente parte del piano adottato.

Emissioni sonore

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Scarnafigi (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/09/2004) e sue successive varianti.

Il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Scarnafigi inserisce l'area dell'allevamento in classe III, così come tutta l'area circostante.

Nell'ambito della procedura di Riesame, il Gestore ha trasmesso la valutazione di impatto acustico, datata 02/03/2020, da cui si evince che: *“I rilievi fonometrici eseguiti sul perimetro dell'azienda agricola durante lo svolgimento delle attività più rumorose, hanno dimostrato il rispetto del limite di emissione ed immissione assoluti previsto dalla Classe Acustica III, Classe assegnata dagli stesori del piano di classificazione acustica del territorio comunale al poligono in cui sorge l'attività in esame.”*

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Protezione del suolo e delle acque sotterranee

All'interno dell'installazione non sono stati dichiarati serbatoi interrati utilizzati per il deposito di sostanze pericolose, né contenitori o depositi interrati per lo stoccaggio di gasolio. Pertanto, non sussiste il pericolo di potenziali rilasci nel suolo o nel sottosuolo.

Presso l'allevamento, nel 2018, al di sotto della tettoia aziendale presente è stato installato un serbatoio di capacità pari a 1.000 litri, dotato di bacino di contenimento.

L'area sulla quale insiste il complesso IPPC presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado “elevato”¹ (Cfr. “Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee”, sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005.).

In merito alla relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera *v-bis* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (così come modificato dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46), sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee del sito sul quale insiste l'installazione, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, Il Gestore ha prodotto un documento inerente la “Procedura di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento”, datato 05/11/2019.

In esito alle suddette valutazioni, il Gestore ha ritenuto che, **per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.**

¹ L'attribuzione di un grado di vulnerabilità elevato” è dovuto, in particolare, alla ridotta profondità – rispetto al piano campagna – alla quale si attesta il livello piezometrico della falda superficiale, nonché alla tipologia del sedimento costituente l'acquifero che, nel caso specifico, risulta caratterizzato da un'elevata permeabilità.

APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - **BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59").

Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle **BAT Conclusions**

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	L'azienda ha optato per un sistema di gestione ambientale (SGA) interno non certificato.
BAT 2: buona gestione - BAT 2a - BAT 2b - BAT 2c - BAT 2d - BAT 2e	SI	<p>Bat 2a: in riferimento all'ubicazione si segnala che l'abitazione più vicina è collocata a circa 200 m in direzione E (azienda agricola). Il trasporto dei suini e l'approvvigionamento del mangime avviene mediante autocarri che viaggiano sempre a pieno carico. Anche lo spandimento del liquame mediante carrobotte avviene con mezzi a pieno carico al fine di limitare il numero di viaggi.</p> <p>Bat 2b: ad oggi l'azienda non ha dipendenti dedicati all'allevamento ma ha un contratto con due addetti esterni che si occupano rispettivamente del governo degli animali e dello spandimento degli effluenti in campo. In particolare l'addetto che si occupa dell'allevamento è il sig. Alemanno, ex titolare dell'autorizzazione AIA.</p> <p>Bat 2c: l'azienda dispone di un Documento di Valutazione dei Rischi dedicato all'azienda di Scarnafigi, in cui sono già contenute delle indicazioni sulle emergenze che potrebbero verificarsi. Inoltre i controlli preventivi che l'azienda svolge sulle strutture di stoccaggio, sulle attrezzature, sull'efficienza dei sistemi idrici ecc. risultano sufficienti a gestire le possibili emergenze. Per lo specifico caso dell'inquinamento dei corpi idrici si ritiene inoltre che le verifiche periodiche effettuate sulle vasche di stoccaggio siano sufficienti nel prevenire incidenti con rilevanza significativa per i corpi idrici presenti.</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		<p>Bat 2d: l'azienda attraverso il suo addetto attua un piano di ispezioni periodiche di tutte le strutture presenti in azienda al fine di verificare il corretto funzionamento di tutte le strutture/attrezzature presenti. Qualora si riscontrino malfunzionamenti essi vengono ripristinati.</p> <p>BAT 2e: l'azienda stocca gli animali morti all'interno di una apposita cella frigorifera, periodicamente svuotata</p>
<p>BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniaca</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 3a - BAT 3b - BAT 3c - BAT 3d 	<p>SI</p>	<p>Bat 3a: l'azienda utilizza mangimi differenti a seconda del peso degli animali. Il contenuto di fibra grezza è maggiore per i mangimi adatti ai suini leggeri rispetto a quelli di peso superiore. Si consideri che il mangime utilizzato per la fase di finissaggio ha un contenuto di proteina grezza pari all'11,80% circa, valore molto basso. Sono state allegate le schede dei mangimi.</p> <p>Bat 3b: l'azienda adotta una alimentazione multifase. Al momento utilizza 5 tipologie di mangimi differenti a seconda del peso dell'animale.</p> <p>Bat 3c: l'azienda utilizza mangimi finiti a cui vengono addizionati amminoacidi essenziali (lisina, metionina...).</p> <p>Bat 3d: l'azienda utilizza mangimi finiti a cui vengono addizionati additivi fra i quali vitamine e pro-vitamine, oligoelementi, antiossidanti, enzimi promotori della digestione, ecc..</p> <p>L'azoto escreto è pari a 12,3 Kg/capo, valore che non supera quanto indicato dalla Tab. 1.1 delle <i>Bat conclusions</i>.</p>
<p>BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 4a - BAT 4b - BAT 4c 	<p>SI</p>	<p>Bat 4a: l'azienda adotta una alimentazione multifase. Al momento utilizza 5 tipologie di mangimi differenti a seconda del peso dell'animale. La ditta ha allegato per ciascun mangime le schede.</p> <p>Bat 4b: l'azienda utilizza mangimi finiti a cui vengono addizionati amminoacidi essenziali (lisina, metionina...). Tutti i mangimi sono additivati con fitasi per la riduzione del fosforo escreto.</p> <p>Bat 4c: la ditta ha calcolato il fosforo escreto che risulta pari a 2,8 Kg/capo, valore ricompreso nella Tab. 1.2 delle <i>Bat conclusions</i>.</p>
<p>BAT 5: uso efficiente dell'acqua:</p>	<p>SI</p>	<p>Bat 5a: l'azienda registra mensilmente il consumo d'acqua.</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
<ul style="list-style-type: none"> - BAT 5a - BAT 5b - BAT 5c - BAT 5d - BAT 5e 		<p>Bat 5b: l'azienda effettua ispezioni periodiche al sistema di adduzione, eliminando eventuali perdite.</p> <p>Bat 5c: l'azienda qualora necessario effettua la pulizia dei ricoveri con idropultrici ad alta pressione.</p> <p>Bat 5d: i ricoveri sono attrezzati con abbeveratoi automatici a succhiotto con erogazione <i>ad libitum</i></p> <p>Bat 5e: i succhiotti vengono periodicamente verificati e sostituiti (qualora necessario) utilizzando quelli più idonei disponibili sul mercato.</p>
<p>BAT 5: uso efficiente dell'acqua</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 5f 	NO	<p>Bat 5f: il consumo d'acqua per la pulizia è trascurabile rispetto a quello consumato dai suini pertanto il riutilizzo dell'acqua piovana parrebbe non conveniente</p>
<p>BAT 8: uso efficiente dell'energia</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 8c - BAT 8d - BAT 8h 	SI	<p>Bat 8c: le porcilaie sono tutte di recente costruzione con struttura in muratura parzialmente prefabbricata con coibentazione laterale in <i>styrodur</i> che garantisce un ottimo isolamento verso l'esterno.</p> <p>Bat 8d: l'azienda già da tempo sta progressivamente sostituendo l'illuminazione non più funzionante con dispositivi ad alta efficienza.</p> <p>Bat 8h: l'azienda utilizza la ventilazione naturale in tutti i capannoni.</p>
<p>BAT 8: uso efficiente dell'energia</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 8a - BAT 8b - BAT 8e - BAT 8f - BAT 8g 	NO	<p>Bat 8a: l'azienda non ha sistema di riscaldamento o raffrescamento. Saltuariamente, nella stagione invernale, utilizza un bruciatore (soffione) portatile.</p> <p>Bat 8b: l'azienda non effettua trattamento aria.</p> <p>Bat 8e: l'azienda non utilizza scambiatori di calore.</p> <p>Bat 8f: l'azienda non utilizza pompe di calore.</p> <p>Bat 8g: non applicabile ad allevamenti suini.</p>
<p>BAT 9 prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore</p>	NO	<p>Bat 9: L'azienda comunica di non aver mai avuto problematiche legate alle emissioni sonore durante la sua attività. Il recettore più vicino (abitazione agricola isolata) è ubicata a circa 150-200 m in direzione N-E, il centro abitato più vicino (Scarnafigi) si trova a 2,5 km.</p>
<p>BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 10a - BAT 10b 	SI	<p>Bat 10 a: l'allevamento è già esistente.</p> <p>Bat 10 b: nell'allevamento l'ubicazione delle attrezzature pare già tale da contenere le emissioni di rumori: i silos di stoccaggio sono adiacenti ai locali adibiti a "cucina".</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
<ul style="list-style-type: none"> - BAT 10c - BAT 10d - BAT 10e 		<p>Bat 10 c: si consideri che la chiusura delle porte avviene anche per ovvi motivi di controllo delle temperature e di corretto flusso dell'aria all'interno dei ricoveri.</p> <p>Bat 10 d: l'azienda al momento della sostituzione delle attrezzature di prassi ne acquista di nuove a basso livello di emissione sonora.</p> <p>Bat 10 e: le attrezzature rumorose della cucina si trovano all'interno di un locale chiuso.</p>
<p>BAT 11: ridurre emissioni di polveri</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 11a 	SI	<p>Bat 11a: fra le tecniche citate si segnala che l'azienda non utilizza la lettiera come stabulazione, applica l'alimentazione <i>ad libitum</i>, l'alimento viene fornito in forma liquida e utilizzata la ventilazione naturale.</p>
<p>BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano di gestione degli odori</p>	NO	<p>Bat 12: L'azienda comunica di non aver mai avuto problematiche legate agli odori durante la sua attività.</p>
<p>BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 13b - BAT 13e - BAT 13f - BAT 13g 	SI	<p>Bat 13b: l'allevamento avviene su PTF ed i ricoveri non necessitano di pulizie a fine ciclo. Gli effluenti vengono rimossi frequentemente con sistema <i>vacuum</i>.</p> <p>Bat 13c: in riferimento alle condizioni di scarico dell'aria esausta dai ricoveri si ritiene che le altezze e le velocità di ventilazione delle aperture siano già sufficienti vista la localizzazione isolata dell'allevamento ed i sistemi automatici di controlli della temperatura dei ricoveri.</p> <p>Bat 13e: il liquame verrà miscelato solo in casi eccezionali, compatibilmente con la scelta di copertura che verrà effettuata.</p> <p>Bat 13g: la ditta utilizza uno spandimento con tecnica rasoterra ed interrimento rapido o interrimento immediato.</p>
<p>BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 13a - BAT 13d - BAT 13f 	NO	<p>Bat 13a: l'allevamento è esistente.</p> <p>Bat 13d: non applicabile in quanto l'azienda non effettua trattamento aria.</p> <p>Bat 13 f: l'azienda ha valutato in passato di realizzare un impianto di digestione anaerobica, ma lo scarso potere metanigeno del liquame suino avrebbe comportato un forte utilizzo di biomassa dedicata che la società avrebbe dovuto prevalentemente acquistare sul mercato, avendo pochi terreni in conduzione. Si</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		segnala inoltre che l'attuale regime di incentivazione degli impianti biogas è terminato nell'anno 2017, rendendo l'investimento non più remunerativo.
<p>BAT 16: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio del liquame</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 16a.1 - BAT 16a.2 - BAT 16a.3 - BAT 16b 	SI	<p>Bat 16a.1: l'azienda dispone di 2 vasche identiche di stoccaggio del liquame che presentano una superficie di 390 m² circa e volume lordo di 1950 m³ circa; l'altezza è quindi pari a 5m.</p> <p>Bat 16a.2: si consideri che le vasche di stoccaggio per la maggior parte dell'anno contengono liquame ad un livello inferiore al colmo e pertanto l'azione del vento è sicuramente limitata. Inoltre è prassi dell'azienda non riempire mai al massimo le vasche (viene lasciato un franco di 30 cm) per evitare tracimazioni in caso di eventi meteorici improvvisi.</p> <p>Bat 16a.3: l'azienda prevede di miscelare le vasche solo in casi eccezionali, salvo diverse esigenze che dovrebbero verificarsi a seguito della scelta della copertura che verrà adottata.</p> <p>Bat 16b: il Gestore ha optato per una copertura galleggiante in "crosta naturale". In esito agli approfondimenti richiesti, la Ditta ha precisato di impegnarsi ad attuare le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - immettere il liquame suino a basse portate, gestendo lo svuotamento dei <i>Vacuum System</i>; - mantenere in efficienza il sistema di riempimento delle vasche, con il livello delle tubazioni costantemente al di sotto del pelo libero superficiale, in modo da non determinare rotture; - limitare le operazioni di rimescolamento alle sole fasi di svuotamento delle vasche ai fini dell'utilizzo agronomico (limitati ai soli mesi primaverili ed autunnali); - provvedere al costante monitoraggio e controllo dello stato di efficienza della copertura e, qualora si verificassero delle anomalie, ripristinarle immediatamente mediante l'apporto di materiale aggregante (quale ad esempio materiali leggeri alla rinfusa LECA o paglia) a norma della BAT 16.b.3..
BAT 20: prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento	SI	Bat 20a: l'azienda La Pineta s.s. dispone di terreni per lo spandimento collocati in area di pianura con pendenze compatibili con lo spandimento di matrici liquide.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 20a - BAT 20b - BAT 20c - BAT 20d - BAT 20e - BAT 20f - BAT 20g - BAT 20h		<p>Bat 20b: il DPGR 10R/2007 e s.m.i., prevede dei divieti di spandimento spaziali; inoltre molti Regolamenti di Polizia Rurale adottati dai singoli comuni prevedono limiti ancora più stringenti.</p> <p>Bat 20c: il DPGR 10R/2007 e s.m.i., prevede dei divieti di spandimento sia spaziali che temporali che tengono conto, in talune aree, anche delle precipitazioni previste (es. Bollettini spandimento per ZVN).</p> <p>Bat 20d: l'azienda utilizza il liquame nel rispetto degli asporti delle singole colture praticate, evitando lo spandimento nei momenti in cui le condizioni del suolo non permettono un utilizzo efficiente del liquame.</p> <p>Bat 20e: l'utilizzo del liquame avviene prevalentemente in pre-semina delle colture quando la richiesta di nutrienti è alta.</p> <p>Bat 20f: durante ed al termine dello spandimento l'operatore controlla l'appezzamento ed il lavoro svolto al fine di verificare la presenza di eventuali deflussi di liquame.</p> <p>Bat 20g: il prelievo del liquame avviene mediante pozzetto di carico dotato di galleggiante, per il controllo del livello.</p> <p>Bat 20h: i macchinari vengono sottoposti a manutenzione periodica ad opera di apposite officine specializzate, al fine di assicurarne il corretto funzionamento.</p>
BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 21b - BAT 21c - BAT 21d	SI	<p>Bat 21b/c/d: l'azienda adotta una tecnica di spandimento con carbotte dotato di interratori a <i>ripper</i>. Il Gestore, tuttavia, si avvale della possibilità di ricorrere anche ad altre tecniche di distribuzione del liquame ed in particolare la tecnica BAT 21.b (spandimento a bande rasoterra).</p>
BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento	NO	<p>Bat 21a: l'azienda non effettua la diluizione del liquame.</p> <p>Bat 21e: l'azienda non effettua acidificazione del liquame.</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 21 a - BAT 21e		
BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	Si	Bat 22: l'Azienda ha proposto l'incorporazione entro 4 ore mediante aratura/epicatura. In considerazione delle caratteristiche emissive dell'installazione nel suo complesso (ed, in particolare, della presenza di coperture delle vasche di stoccaggio con crosta naturale), si ritiene di prescrivere l'immediato interrimento dei reflui.
BAT 23: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento	SI	Bat 23: la Ditta ha effettuato la stima della riduzione delle emissioni di ammoniaca.
BAT 30: ridurre le emissioni in ammoniaca nell'aria provenienti da ciascun ricovero per suini - BAT 30a.1 - BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero per suini.	SI	Bat 30a.1: Ricovero A: pavimento totalmente fessurato con sistema di rimozione a <i>vacuum</i> conforme alla tecnica 30.a.1. La stabulazione presenta un fattore di emissione pari a 2,25 kg NH ₃ /posto/anno. Il fattore di emissione rientrano nel <i>range</i> previsto nella tabella 2.1 e nota (7) delle Bat <i>Conclusions</i> .

Interventi di adeguamento

Fatta salva l'attuazione di tutto quanto riportato nella colonna "*Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT*", si richiamano nel seguito le principali modalità di applicazione delle BAT.

Adozione di **tecniche nutrizionali** che prevedono, tra l'altro, l'utilizzo di amminoacidi essenziali nella formulazione dei mangimi utilizzati, e relativa riduzione della proteina grezza somministrata ai suini.

Relativamente alle tecniche di stoccaggio, presso le **n. 2 vasche circolari fuori-terra**, pre-esistenti:

- dev'essere sempre assicurato il mantenimento, nel tempo, di una **crosta estesa a tutta la superficie**;
- l'alimentazione e il prelievo dei liquami devono essere svolti sempre **al di sotto del pelo libero superficiale della crosta stessa**, in modo da non determinare rotture;

- deve essere garantita l'**accessibilità per la verifica dello stato copertura con sistema a norma**;
- deve essere effettuato un **monitoraggio semestrale** delle condizioni della crosta;
- le operazioni di **rimescolamento** del liquame devono essere **limitate alle sole fasi di svuotamento** delle vasche ai fini dell'utilizzo agronomico;
- deve essere **comunicata** al Dipartimento Territoriale ARPA di Cuneo, con un anticipo di almeno 15 giorni, la **settimana individuata per la rottura della crosta**;
- qualora, in esito a controlli *in situ*, la copertura in crosta naturale non risulti allineata alle BAT, il Gestore dovrà realizzare sistemi di copertura con maggiore efficienza di contenimento delle emissioni in atmosfera.

Per la fase di **applicazione al terreno degli effluenti zootecnici** non palabili sono state individuate le seguenti tecniche MTD:

- **BAT 21.d** (iniezione profonda a solchi chiusi), effettuata mediante interruttore *ripper*
- **BAT 21.b** (spandimento a bande rasoterra) qualora rilevasse difficoltà nell'utilizzo dei *ripper*, o in caso di ricorso ad altri operatori.

In considerazione della bassa efficienza di contenimento delle emissioni nella fase di stoccaggio si ritiene di prescrivere, in caso di spandimento a bande rasoterra (BAT 21.b), l'immediato interrimento dei reflui.

In mancanza di un dispositivo di tracciamento basato su tecnologia GPS, la controllabilità della fase di spandimento viene perseguita mediante:

- compilazione e conservazione di una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni, sia per i terreni condotti che per quelli asserviti**;
- predisposizione ed invio, a cadenza annuale, di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente.

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo

Prescrizioni

- 1) L'impianto può essere utilizzato per **l'allevamento intensivo di suini da ingrasso**. La potenzialità di allevamento autorizzata è pari a **2.268 posti**, al lordo dei capi in infermeria, con particolare riferimento ai suini da ingrasso riportati nel paragrafo "*Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo*";
- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le Conclusioni sulle BAT. In particolare - **fatte salve specifiche prescrizioni** - tutto quanto riportato nella colonna "*Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT*", di cui al precedente capitolo
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

- 4) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il RIESAME dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento. In particolare:
 - 6.1. l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al capitolo "*Caratteristiche dell'installazione*". La consistenza di allevamento deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 8;
- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
- 8) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
- 9) la Ditta ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
- 10) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria. **A tal fine, dovrà essere sempre reperibile un referente aziendale**; il recapito a suo tempo indicato è il seguente: 0119800682; in caso di variazione, presso l'accesso all'installazione dovrà essere indicato il nuovo recapito telefonico di reperibilità, oppure dovrà essere inoltrata preventiva comunicazione alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune sede dell'impianto;
- 11) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
- 12) la cessazione di attività dell'installazione deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;

- 13) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 14) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici

Prescrizioni

- 1) tutte le vasche di stoccaggio devono essere provviste di **sistema di copertura BAT**. Presso le **n. 2 vasche di stoccaggio circolari fuori-terra**, pre-esistenti:
 - dovrà essere sempre assicurato il mantenimento, nel tempo, di una crosta estesa a tutta la superficie;
 - l'alimentazione e il prelievo dei liquami devono essere svolti sempre al di sotto del pelo libero superficiale della crosta stessa, in modo da non determinare rotture;
 - deve essere garantita l'accessibilità per la verifica dello stato copertura con sistema a norma;
 - deve essere effettuato un monitoraggio semestrale delle condizioni della crosta (Cfr. Allegato 2);
 - le operazioni di rimescolamento del liquame devono essere limitate alle sole fasi di svuotamento delle vasche ai fini dell'utilizzo agronomico;
 - deve essere comunicata al Dipartimento Territoriale ARPA di Cuneo, con un anticipo di almeno 15 giorni, la settimana individuata per la rottura della crosta;
 - qualora, in esito a controlli *in situ*, la copertura in crosta naturale non risulti allineata alle BAT, il Gestore dovrà realizzare sistemi di copertura con maggiore efficienza di contenimento delle emissioni in atmosfera.
- 2) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
- 3) le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);
- 4) **l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici** dev'essere effettuata **tassativamente per mezzo di un sistema MTD**. In particolare, l'Azienda adotta le tecniche seguenti:
 - a) spandimento con iniezione profonda (**BAT 21.d**) effettuata mediante interratori;
 - b) spandimento a bande rasoterra (**BAT 21.b**) con successivo interrimento immediato.Sono fatte salve eventuali distribuzioni in copertura;
- 5) le apparecchiature utilizzate per tali operazioni devono essere sempre prontamente disponibili, presso l'allevamento, per le verifiche degli Organi di controllo. Anche nel caso di terreni in asservimento, il rispetto della MTD inerente la distribuzione e l'interrimento degli effluenti zootecnici ricade in capo al Gestore IPPC;
- 6) presso l'installazione dev'essere conservata, a disposizione degli organi di controllo, una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni** riportante il mappale dei terreni interessati dallo

spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate, **sia per i terreni condotti che per quelli asserviti**. Tale scheda dovrà essere **compilata giorno per giorno senza ritardo**, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti l'eventuale ispezione;

- 7) nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

Emissioni Sonore

Prescrizioni

- 1) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Scarnafigi (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/09/2004) e sue successive varianti.

Energia

Prescrizioni

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

- 1) Il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;

- 3) nel caso in cui, durante la gestione dell'installazione, vengano segnalate criticità olfattive, l'Azienda dovrà adottare interventi tecnico-gestionali atti a ridurle, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti competenti.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: Soc. Agr. LA PINETA s.s. – Comune di Scarnafigi, Via Revalanca.				
FONTI EMISSIVE	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1	CAPANNONE DI ALLEVAMENTO SUINI: 7 settori costituiti da 18 box ciascuno. (n. 124 finestre e n. 1 cupolino sul colmo del tetto)	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄ POLVERI TOTALI	PAVIMENTAZIONE TOTALMENTE FESSURATA CON VACUUM SYSTEM ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE
D2-D3	2 VASCHE ESTERNE DI STOCCAGGIO EFFLUENTI ZOOTECNICI	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄	COPERTURA GALLEGGIANTE COSTITUITA DA CROSTA NATURALE
D4	SPANDIMENTO LIQUAMI	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄	CARRO BOTTE CON INTERRATORI A RIPPER E INTERRAMENTO IMMEDIATO DEL LIQUAME oppure SPANDIMENTO A RASO IN STRISCE CON INTERRAMENTO IMMEDIATO
D5-D8	n. 4 SILOS STOCCAGGIO CEREALI E MANGIME	EMISSIONE DIFFUSA	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. IV, PARTE I)	
E1	n. 1 GENERATORE DI CALORE (potenza termica pari a 80 KW e portata d'aria pari a 3.500 m³/h)	EMISSIONE DIFFUSA	LA POTENZA TERMICA NOMINALE DEL GENERATORE DI CALORE E' INFERIORE A 1 MW – IMPIANTI RICADENTI IN PARTE QUINTA, ALL. IV, PARTE I EX D.LGS. 152/06 E S.M.I.	

Uso dell'acqua e scarichi acque reflue

Prescrizioni

- 1) devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- 2) devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata presso l'allevamento;
- 3) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
- 4) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 5) è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;
- 6) è vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di reflui contenenti le sostanze indicate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 7) deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione (es. estrazione fanghi);
- 8) i fanghi di depurazione ed eventuali altri residui derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione degli impianti di depurazione devono essere recuperati o smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
- 9) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;
- 10) deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
- 11) nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche eventualmente impartite dalle autorità sanitarie locali;
- 12) si considera altresì vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato.

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

- 1) il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto così come descritto nella documentazione presentata, non è disponibile alcuna documentazione agli atti che preveda un piano di gestione delle acque meteoriche. L'unico documento che si riferisce alla gestione delle acque meteoriche è ancora il "Rinnovo-2014"

- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
- 5) le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti, compost ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.
- 6) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento
- 7) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale – 1

N° Scarico finale ²	Scarico parziale ³	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico ⁴	Portata media di scarico (mc/anno)	Ubicazione	Recettore ⁵	Descrizione	Limiti di emissione
S1 Cod. Scarico: CN0000663	D	Servizi igienici	Saltuario	50 (stimata)	Foglio 7, mappale 106	SSU	Pozzo perdente	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate. Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977 (ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 124 c.3 e L.R. 13/90 e s.m.i. art. 17)

Le acque meteoriche di dilavamento e quelle di lavaggio delle aree esterne devono essere gestite secondo il piano di prevenzione e gestione predisposto ai sensi del DPGR n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i..

² Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo.

³ Identificazione e numerazione, per ogni scarico finale, di ogni scarico parziale che vi recapita, distinto per tipologia (T: tecnologico; R: raffreddamento; D: domestico; M: meteoriche) e/o fase produttiva (colonna successiva): es Sp1-M; Sp2-T.

⁴ Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

⁵ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo

Soc. Agr. LA PINETA s.s.
Via Revalanca - Scarnafigi (CN)

ALLEGATO TECNICO 2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA.....	2
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)	3
GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore).....	5
PRODUZIONE E CONSUMO DI ENERGIA (controlli a carico del gestore)	6
UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)	7
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)	8
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE	9

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-*sexies*, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero capi in entrata e in uscita, suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. Invio riepilogo annuale agli enti competenti
Numero medio di capi allevati nell'anno (presenza media di capi suddivisi per categoria)	Calcolo sulla base del registro di stalla o misura diretta	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. Invio riepilogo annuale agli enti competenti
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità oppure %	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e di aminoacidi di sintesi somministrati. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg/capo/anno Azoto e Fosforo totali escreti rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	-	Riepilogo annuale	Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. Invio riepilogo annuale agli enti competenti

GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Efficienza copertura vasche di stoccaggio dei liquami	Valutazione condizioni copertura della crosta	-	Annotazione esito verifiche spessore copertura in crosta naturale. Fotografie dello stato della crosta.	Vasche di stoccaggio con copertura in crosta naturale	Semestrale	<u>Trasmettere ogni 6 mesi</u> , alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, un rendiconto delle verifiche effettuate circa l'efficienza delle coperture in crosta naturale, <u>comprensivo di documentazione fotografica</u> . Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento..
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico	Annotazione	m ³ oppure t	Annotazione su apposita scheda giornaliera riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate	Operazioni di spandimento, sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento	Giornaliera (il giorno stesso dell'effettuazione delle operazioni di spandimento)	Scheda da compilare e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. Riepilogo da trasmettere unitamente alla relazione annuale.
Tecnica di distribuzione ed interrimento	-	-	Redazione di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente, <u>sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento</u> , corredata di report fotografico a cadenza annuale con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione)		Annuale	Documentazione da inserire nella relazione annuale di monitoraggio

PRODUZIONE E CONSUMO DI ENERGIA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Produzione di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Giornaliera	Rilevazione giornaliera. Evidenziare l'energia prodotta e quella ceduta alla rete nazionale. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatori	Contatori elettrici	Riepilogo consumi: annuale	Evidenziare autoconsumo ed assorbimento da rete. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di gasolio per riscaldamento	Misura diretta discontinua	m ³	-	-	Annuale	Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dell'energia consumata rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Wh / giorno / capo				Considerare la totalità dell'energia consumata (autoconsumo ed assorbimento da rete). Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo specifico di energia termica						

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico (BAT 29)	Misura diretta continua	m ³	Lettura contatore	Mandata pozzo	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
			Controllo visivo pressione di erogazione	Abbeveratoi	Mensile	
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dell'acqua prelevata rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	m ³ / capo / anno	-	-	-	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Analisi acque sotterranee prelevate	Determinazioni analitiche parametri significativi (potabilità)	varie	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Pozzi aziendali di approvvigionamento idrico	Annuale	Effettuare l'analisi nel caso di utilizzo del pozzo nell'anno solare. Referti analitici redatti da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa oppure Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione			Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	Riepilogo annuale	Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali. oppure Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente). oppure Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali. Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione			Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	Riepilogo annuale	Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente). oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29- <i>decies</i> , comma 11- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.